## Relazione illustrativa del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti degli studenti

Si è posta per l'Ateneo l'esigenza di provvedere alla redazione di una regolamentazione precisa a protezione dei principi espressi nel Codice Etico e nel Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, in ossequio all'art. 41, comma 2, di tale ultima fonte normativa.

L'Ateneo intende conseguire l'interiorizzazione delle norme comportamentali dettate dalla civile convivenza e dal rispetto reciproco all'interno della Comunità, e di far percepire il senso di equità e giustizia di trattamento a tutti gli studenti che osservano in maniera corretta i comportamenti prescritti. La fonte primaria di riferimento in materia di procedimento disciplinare per infrazioni commesse dagli studenti universitari è, a tutt'oggi, rappresentata dal testo unico sull'istruzione superiore (R.D.L. 20.6.1935 n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore), che reca le tracce di un'etica totalizzante: lo studente, infatti, è sanzionabile anche per fatti compiuti «fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari», ove essi siano lesivi della dignità e dell'onore della comunità accademica. Gli illeciti disciplinari degli studenti sono scarsamente tipizzati nell'art. 16 del R.D.L. 20.6.1935 n. 1071; si può ritenere che essi coincidano con qualunque comportamento scorretto nei confronti di docenti e ricercatori, degli altri studenti o del personale tecnico-amministrativo, a prescindere dalla rilevanza che lo stesso possa avere in sede penale o civile. Così può essere sanzionato il danneggiamento di beni mobili o immobili dell'Università, il comportamento aggressivo o ingiurioso, la falsificazione di atti e provvedimenti relativi alla carriera universitaria, il disturbo arrecato al regolare svolgimento delle lezioni, il plagio nella stesura della tesi di laurea o di altri elaborati, e così via. La norma detta le sanzioni e i soggetti titolari dell'azione disciplinare ma non specifica, se non in modo rudimentale, la procedura da seguire. È sorta, dunque, la necessità di leggere le disposizioni normative in armonia con i principi di tempestività dell'azione disciplinare e garanzia di difesa che si sono sviluppati nel tempo. È stato, pertanto, redatto un regolamento di Ateneo tenendo conto della normativa europea e nazionale e di quella interna all'Ateneo.

Si riportano sinteticamente i principali criteri e le garanzie cui è improntato il regolamento.

Il procedimento disciplinare può essere iniziato solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti di cui deve essere data comunicazione allo Studente/alla Studentessa, nell'atto di contestazione.

Gli atti sono adottati con tempestività, e, comunque, nel rispetto dei termini indicati nel Regolamento.

Il procedimento è ispirato ai principi della massima tutela del diritto di difesa: il contraddittorio è garantito in ogni fase del procedimento.

L'eventuale sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto commesso.

È garantita allo Studente/alla Studentessa la possibilità di manifestare il ravvedimento per il comportamento tenuto, in forma scritta o in audizione (trascritta nel verbale); il ravvedimento deve essere tenuto in considerazione, in favore dello studente, nel momento di irrogazione della sanzione.

Lo Studente/la Studentessa ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato. Di questa facoltà deve essere data comunicazione all'interessato, con la contestazione.

Tutti gli atti adottati nel procedimento devono essere comunicati allo Studente/alla Studentessa; il provvedimento finale deve essere esaustivamente motivato e considerare i motivi di fatto e di diritto che lo studente adduce nelle sue eventuali dichiarazioni scritte e/o durante le audizioni. Nel provvedimento finale devono essere indicati i termini entro i quali può essere impugnato e l'autorità cui rivolgersi.

Nel corso di tutto il procedimento, i soggetti coinvolti, in modo particolare l'Organo competente e la Commissione disciplinare, devono adottare tutte le misure idonee a garantire la massima riservatezza nei riguardi dei soggetti sottoposti al procedimento, nonché di tutti gli Studenti e le Studentesse coinvolti/e a qualunque titolo nel procedimento. L' indagine istruttoria compiuta dalla Commissione disciplinare deve essere limitata ad accertare esclusivamente i fatti oggetto di contestazione.

## Tabella riassuntiva della procedura per i fruitori

Tipo di Sanzione	Chi la irroga¹	Termine	Termine
		contestazione	conclusione
L' <u>ammonizione</u> consiste in un rimprovero verbale, di cui deve rimanere traccia scritta.	il Rettore/Direttore <sup>2</sup> che commina verbalmente il rimprovero, poi trascritto nella carriera dello studente	ordinatorio 30 gg. dalla conoscenza del fatto	perentorio 120 gg. dalla conoscenza del fatto
L'interdizione da uno o più corsi consiste nel non permettere (interdire) la frequenza di un corso di insegnamento, attività di formazione, tirocinio o laboratorio.	il Consiglio di Dipartimento /il Senato Accademico <sup>3</sup> , in seguito a relazione del Direttore/Rettore, con deliberazione resa esecutiva nei riguardi dello studente con Decreto	ordinatorio 30 gg. dalla conoscenza del fatto	perentorio 120 gg. dalla conoscenza del fatto
La <u>sospensione da uno o più esami di</u> <u>profitto per una delle sessioni</u> consiste nella impossibilità per lo studente di iscriversi/sostenere un esame per uno più appelli della stessa sessione.	il Consiglio di Dipartimento/il Senato Accademico*, in seguito a relazione del Rettore o Direttore, con deliberazione resa esecutiva nei riguardi dello studente con Decreto direttoriale	ordinatorio 30 gg. dalla conoscenza del fatto	perentorio 120 gg. dalla conoscenza del fatto
L'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita delle sessioni di esami consiste nella impossibilità di svolgere qualsiasi attività che sia inerente alla qualità di studente, e cioè: nella perdita, non soltanto della possibilità della frequenza di un corso di insegnamento e di attività di formazione, tirocinio, laboratorio, ma anche di quella di sostenere esami per più di una sessione, per un periodo che non può essere superiore a tre anni e deve essere irrogata dal Senato accademico.	il Senato Accademico in seguito a relazione del Rettore o Direttore, con deliberazione resa esecutiva nei riguardi dello studente con Decreto rettorale	ordinatorio 30 gg. dalla conoscenza del fatto	perentorio 120 gg. dalla conoscenza del fatto
Procedura	Conseguenze		
La Commissione di disciplina all'esito dell'istruttoria, svolta nel rispetto del contraddittorio, ha la possibilità di proporre l'archiviazione delle accuse o una sanzione tra quelle previste, che va graduata in base all'incidenza del comportamento tenuto, del danno provocato e delle modalità di condotta complessiva nella vicenda. Contro la deliberazione del Consiglio di Dipartimento lo studente può appellarsi al Senato Accademico, e ulteriormente, al Giudice Amministrativo.  L'Organo, nel comminare la sanzione, ha l'obbligo di:	Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono trascritte nei fogli di congedo.  Le sanzioni disciplinari inflitte in altro istituto sono integralmente applicate nell'istituto ove lo studente si trasferisca o chieda di essere inscritto. Della applicazione della sanzione di esclusione temporanea dall'Ateneo viene inoltre data comunicazione a tutte le Istituzioni universitarie accreditate nel sistema universitario italiano.		

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  II Rettore che è informato dell'illecito e individua l'organo competente entro 10 giorni

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  Il Rettore/il Direttore può nominare un delegato in sua vece.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> il Senato Accademico interviene quando sono coinvolti studenti iscritti a Corsi di studio di Dipartimenti diversi.

a)	comunicazione del
р	ovvedimento sanzionatorio nella
SI	a integralità con <u>motivazione</u> ;
b	indicazione del diritto di
ri	correre al Senato Accademico entro
30	giorni oppure, a seconda del caso,
al	TAR, e nel termine perentorio di 60
gi	orni dal ricevimento dell'atto
Sã	nzionatorio (ex C.P.A. D.LGS. 2 luglio
20	010, n. 104).